*Allegato A - disciplinare*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020** | |
|  | |  |

**I N D I C E**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 - Modalità di erogazione dei buoni spesa

Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 11 - Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. per “generi alimentari” si intendono i prodotti alimentari.
2. per “prodotti di prima necessità” si intendono i farmaci, i prodotti per la salute, i prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa.
3. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare anagrafico risultante dallo stato di famiglia.
4. per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente disciplinare;
5. per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Venarotta pubblicati sul sito internet comunale;
6. per “servizi sociali”, l’ATS XXII, ente d’ambito gestore dei servizi sociali e l’ufficio servizi sociali del Comune di Venarotta.

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

1.L’erogazione dei buoni spesa, del valore nominale di €. 25,00 ciascuno, è *una tantum* e l’importo complessivo massimo spettante a ciascun nucleo familiare avente diritto è determinato come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** | **IMPORTO** |
| NUCLEI con 1 persona | € 150,00 |
| NUCLEI con 2 persone | € 200,00 |
| NUCLEI con 3 persone | €. 250,00 |
| NUCLEI con 4 persone | €. 300,00 |
| NUCLEI con 5 persone | €. 350,00 |
| NUCLEI con 6 persone | €. 400,00 |
| NUCLEI con 7 o più persone | €. 500,00 |

I buoni spesa vengono assegnati con priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico, come disposto all’articolo 2 comma 6 dell’OCDPC n. 654 del 29/03/2020.

Una volta soddisfatti gli aventi diritto con priorità si procederà a ripartire i buoni residui tra gli altri aventi diritto, riproporzionando, eventualmente, gli importi di cui in tabella nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore alla somma residua a disposizione del Comune.

**Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati**, su istanza di parte**, in coerenza ai principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; e di quanto di cui al presente disciplinare.
2. Per poter presentare istanza è necessario avere la residenza anagrafica nel Comune di Venarotta.
3. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, è la presentazione di una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiari:

* Di essere residente nel Comune di Venarotta
* La propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione
* L’importo delle entrate di qualsiasi genere (stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, altro) che il nucleo familiare abbia percepito nel mese di MARZO 2020, al netto del pagamento di eventuali canoni di locazione, sulla base di contratti debitamente registrati.
* La giacenza complessiva del nucleo familiare su conti correnti con somme disponibili non vincolate fino a €. 10.000 esclusi i conti, buoni, libretti e depositi intestati a minori.
* Che nessuno dei membri del nucleo familiare dell’istante ha fatto o farà richiesta presso altro Comune dei buoni spesa oggetto della richiesta

1. Sono esclusi dal buono spesa:

* i nuclei familiari per i quali l’importo delle entrate di qualsiasi genere relative al mese di marzo 2020 sia superiore a
* €. 900,00 nuclei familiari fino a n. 2 componenti
* €. 1.300,00 nuclei familiari fino a n. 4 componenti
* €. 1.800,00 nuclei familiari con 5 o più componenti

al netto del pagamento di eventuali canoni di locazione, sulla base di contratti debitamente registrati.

* i nuclei familiari la cui giacenza complessiva su conti correnti con somme disponibili non vincolate sia superiore a €. 10.000 esclusi i conti, buoni, libretti e depositi intestati a minori.
* I nuclei familiari che sono risultati beneficiari dei buoni spesa relativi al 1^ avviso pubblico.

**Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. Al fine della massima diffusione dei contenuti del presente disciplinare viene predisposto specifico **avviso** secondo lo schema allegato.

2. Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 6 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente per l’invio delle istanze di parte dei singoli cittadini;

3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza

4. L’elenco dei beneficiari è approvato dai competenti organi amministrativi.

**Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.

2. L’individuazione dell’esercizio commerciale ove spendere il buono, tra quelli aderenti all’iniziativa, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

**Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono**

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia **all’Autorità Giudiziaria** ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

**Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1.L’ufficio competente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in 7deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

**Art. 9 - Modalità di erogazione dei buoni spesa**

1. L'attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà effettuata, tenendo conto delle dichiarazioni rese in sede di istanza.

2. Successivamente verrà comunicata telefonicamente agli aventi diritto l'ammontare dei buoni assegnati, la data e le modalità di consegna.

3. Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali prescelti, i buoni alimentari ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma.

4. L'esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, emetterà fattura elettronica come specificato nell'apposito avviso rivolto agli esercizi commerciali, inviando contestualmente i buoni utilizzati dai beneficiari.

1. L'Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 30 dal ricevimento.

**Art. 10 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1.Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2.I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

**Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta Comunale che lo approva.